

Il diritto cinese: una sfida fondamentale per la comparazione giuridica nel XXI secolo

Sirio Zolea

ABSTRACT

Il diritto cinese rappresenta una sfida importante per il comparatista occidentale, per l'influenza crescente che tale sistema economico e, conseguentemente, anche quello giuridico ha sul mondo. L'approfondimento del sistema cinese potrà anche contribuire a un aggiornamento dell'approccio e dei metodi del diritto comparato, superando una mentalità atlantico-centrica ormai sempre meno attuale.

Chinese law is a relevant challenge for Western legal comparatists, because of the increasing importance, in the world, of this economic system and therefore of its legal system. Studies about Chinese law may also help to update the approaches and the methods of comparative law, overcoming an Atlantic-centric outdated mentality.

Buon pomeriggio a tutti. Ho il privilegio e l'onore d'introdurre questa seconda sessione del convegno di oggi, cosa di cui ringrazio, oltre al collega Stefano Guerra da cui è nata l'idea, il Professor Sabbatini che ha ospitato tra le proprie attività di cattedra questo evento interdisciplinare e il Professor Calzolaio per il supporto e i consigli in fase di organizzazione. Ringrazio anch'io il personale tecnico e amministrativo di Ateneo che ci è stato di estremo aiuto e i moltissimi studenti e studiosi maceratesi ed esterni che stanno seguendo questo convegno: sono davvero contento di questa inattesa presenza di un pubblico così numeroso, a conferma dell'interesse della materia, del formato scelto e degli studiosi coinvolti. E ringrazio soprattutto i

PAROLE CHIAVE

DIRITTO COMPARATO; DIRITTO CINESE; SOCIALISMO DI MERCATO; ECONOMIA CINESE; INTERDISCIPLINARITÀ; TRAPIANTI GIURIDICI.

KEYWORDS

COMPARATIVE LAW; CHINESE LAW; MARKET SOCIALISM; CHINESE ECONOMY; INTERDISCIPLINARITY; LEGAL TRANSPLANTS.

relatori per la loro pronta adesione, peraltro con un preavviso limitato: relatori su cui la scelta non è caduta in maniera estemporanea, bensì proprio valutandone la risaputa e affermata conoscenza del mondo cinese e, specialmente, della sfera giuridica cinese. Ho già usato il termine interdisciplinarietà: non per moda, bensì in quanto un approccio metodologico trasversale è indispensabile se si vuole studiare con serietà fenomeni complicati che si sviluppano in un contesto umano interconnesso su più livelli. A livello globale, di modelli tanto economici quanto giuridici che viaggiano, dialogano, circolano in molteplici direzioni e competono. A livello cinese, in quanto si tratta di una società complessa e articolata in rapida evoluzione, in

cui quindi il cambiare del diritto deve essere letto in rapporto al cambiare dell'economia e della società nel loro insieme. E tutto ciò nella differente prospettiva di un Paese socialista, in cui un approccio pianificatore, pur procedendo per prove ed errori, lega insieme e coordina questi sviluppi in una prospettiva razionale unitaria, nell'idea di un'umanità collettivamente autoresponsabile di tracciare la via in cui intende muovere i prossimi passi. Proprio sotto tale profilo, mi sembra particolarmente interessante cercare di valutare, come i titoli di alcuni relazioni sembrano preannunciare, se la Cina possa davvero, fondandosi sui successi economici e politici che sta ottenendo, aspirare a diventare presto protagonista di un nuovo umanesimo, che affonda le sue radici in parte in una ragione diversa da quella occidentale e in parte, attraverso la recezione e la reinterpretazione del pensiero marxista, anche nell'afflato di umanesimo occidentale che ha innervato la tradizione marxista stessa. Qualche risposta illuminante potrà per esempio giungere dall'intervento di Domenico Dursi, che ci spiegherà come, a millenni e a migliaia di chilometri di distanza, in una società con una storia affatto diversa, il diritto romano possa oggi costituire una risorsa preziosa e fondamentale nel ri-strutturare finalmente il nuovo diritto cinese in un'ambiziosa forma codicistica, nel quadro di un armonioso sviluppo socialista conforme alle direttive strategiche del Partito Comunista Cinese. Potrà riuscire pienamente l'impresa, in una fase in cui gli ordinamenti occidentali sono entrati da tempo nell'età della decodificazione, con i sistemi codicistici travolti dalla molto accresciuta complessità delle relazioni sociali contemporanee?

Non sarebbe esaustivo ridurre concettualmente le due sessioni del nostro convegno a una giusfilosofica e una giuscomparativa, in quanto gli spunti attinenti alle due materie si compenetrano probabilmente in ogni intervento, tra queste e con numerose altre discipline, a partire dalla filosofia politica, dalla politologia e dalla geopolitica e coinvolgendo altre scienze sociali ed economiche. Anche la problematica linguistica non può che essere presente, in presenza di un idioma così lontano dalle lingue indoeu-

ropee a cui gli italiani anche più girovaghi sono avvezzi, sicché, per chi, come il sottoscritto, non ha alcuna nozione di lingua cinese, il rischio di equivoci nell'approcciare il diritto del Paese del drago è sempre dietro l'angolo, richiedendo la dovuta cautela nel lavoro di ricerca. E questo è un primo motivo che avvalorava la dimensione di "sfida" del diritto cinese per il comparatista – dovrei specificare, occidentale –, dimensione che ho voluto evidenziare già dal titolo di questo breve intervento introduttivo.

Certamente non solo per motivi linguistici la frontiera cinese può considerarsi una sfida impegnativa per la ricerca giuscomparativa nelle nostre università. La comparazione giuridica come disciplina scientifica nasce e si sviluppa essenzialmente tra modelli della tradizione giuridica occidentale, in corrispondenza con un'indiscussa egemonia economica, politica e militare dell'Occidente sul mondo. Sicché, fondamentalmente, i modelli da comparare, tra loro in competizione per il primato, sono stati a lungo quelli di *civil law* e quelli di *common law*, in una tendenza alla convergenza favorita dall'intensificarsi degli scambi economici transfrontalieri. L'approfondimento degli altri modelli, su cui naturalmente degli studi seri vi sono stati, non poteva comunque non soffrire di una prospettiva generale atlantico-centrica. Una visione che ancora in anni recenti sembrava confermata dal paradigma – possiamo constatare oggi quanto ideologico – della "fine della storia", culminante in una convergenza del mondo verso il modello economico del capitalismo e il modello politico della democrazia liberale. Così come in politica e in economia, anche nel diritto le tradizioni diverse da quella occidentale sembravano destinate a una più o meno rapida convergenza verso i modelli di *civil law* e di *common law* (con prevalenza di quello statunitense), come caldeggiato dalle istituzioni della governance e della *lex mercatoria* globale, in quanto condizioni per accedere al mercato internazionale, attirare investimenti stranieri e ottenere prestiti per lo sviluppo: con un depotenziamento delle sovranità statuali in favore di livelli diffusi di potere, agenti di mercato e istanze più o meno private e più o meno

¹ F. Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, New York, 1992.

informali di autogoverno del mercato². Ecco, questo paradigma, pur oggi in gran parte superato – anche grazie alla Cina e più in generale alla formazione dell’asse dei BRICS – non ha mancato di incidere sulle dinamiche dello sviluppo cinese, soprattutto nella fase successiva al crollo del socialismo nei Paesi dell’ex Patto di Varsavia, con il socialismo estremo-orientale che appariva destinato a seguire ben presto la stessa strada. Eppure, le cose non sono andate così e probabilmente in questo, col senno di poi, può scorgersi la lungimiranza del gruppo dirigente cinese già in quella fase, anche se non senza costi sociali. In Cina non c’è stato un barcollante Eltsin, non c’è stato un bombardamento della Duma, non c’è stato l’assedio di Grozny, le imprese e gli uffici pubblici non sono stati spartiti a colpi di kalashnikov tra clan di “uomini d’affari” tatuati. Il sistema politico ha resistito alla pressione di allora, conservato una piena sovranità, confermato una visione tradizionalmente socialista della democrazia e della gestione della cosa pubblica e solo più di recente, in un periodo già di successi economici e di consenso sociale egemonico, ha approfondito e sviluppato una propria forma di *rule of law/rule by law*, realizzando un certo livello di de-politicizzazione del diritto, sia pure, come ogni processo in divenire, non privo di limiti e contraddizioni³. Su questi temi abbiamo appreso molto, nella prima sessione, dall’intervento di Ivan Cardillo e apprenderemo molto altro questo pomeriggio da Federico Roberto Antonelli.

Diversamente dalla politica, almeno a prima vista, è evoluto il quadro in ambito economico e in ambito giuridico. Sotto il primo aspetto, sicuramente la Cina negli anni novanta e duemila ha portato avanti e reso irreversibili le proprie scelte di apertura al mercato, anche, nell’immediato, a discapito delle istanze egualitarie che sono imprescindibilmente alla base del socia-

2 V. A. Somma, *Verso il postdiritto? Fine della storia e spoliticizzazione dell’ordine economico*, in “Politica del diritto”, n. 1, 2018, pp. 79-109.

3 Sul tema, v., diffusamente, I. Castellucci, *Rule of Law and Legal Complexity in the People’s Republic of China*, Trento, 2012, nonché, più recentemente, dello stesso Autore, *L’idea di Rule of Law nella Repubblica Popolare Cinese*, in “Sulla via del Catai: rivista semestrale sulle relazioni culturali tra Europa e Cina”, anno VIII, n. 12: *Diritto, cittadini e potere in Cina*, 2015, pp. 59-73.

lismo stesso. Ma i commentatori che in ciò vedevano un puro e semplice ingresso della Cina nelle catene globali del valore capitalistiche, assumendovi un ruolo subordinato di produttore di merci a basso costo, grazie a una politica di compressione salariale⁴, non hanno tardato a vedersi smentiti da una Cina che ha invece tenuto ferma (e oggi sta ulteriormente consolidando) l’egemonia del settore pubblico e la guida statale dello sviluppo economico – rintuzzando ogni ambizione egemonica dei “nuovi ricchi” emersi dall’economia di mercato – e che ora sotto questa guida sta sempre più aumentando i salari e puntando sulla domanda interna, oltre a investire enormemente sull’innovazione⁵, laddove è ora da noi che da molti anni si va avanti comprimendo salari e domanda aggregata, diluendo gli investimenti in aiuti a pioggia alle imprese private dallo scarso ritorno effettivo e cercando di esportare non si sa più bene che cosa a chi.

Non torno qui sull’amplessissima questione della natura più o meno “autenticamente” socialista del sistema cinese, su cui, tra gli autori italiani, mi limito a rinviare alle diverse sfumature dei più recenti saggi di Alberto Bradanini, da ultimo sulla rivista “La Fionda”⁶, autore che abbiamo ascoltato con interesse questa mattina, nonché di Vladimiro Giacché⁷ e di Alberto Gabriele⁸. Ciò che mi preme sottolineare è piuttosto il duplice successo di avere mantenuto nella proiezione

4 Per la tesi di una politica cinese alimentata dalla compressione salariale, si veda per esempio J.-P. Guichard, *L’État-parti chinois et les multinationales. L’inquiétante alliance*, Parigi, 2014.

5 A. Gabriele, *Enterprises, Industry and Innovation in the People’s Republic of China: Questioning Socialism from Deng to the Trade and Tech War*, Singapore, 2020; A. Gabriele, E. Jabbour, *Socialist Economic Development in the 21st Century. A Century after the Bolshevik Revolution*, Routledge-Giappichelli, marzo 2022, di prossima pubblicazione.

6 A. Bradanini, *La Cina tra ideologia e realismo*, in “La Fionda”, n. 1, 2021, pp. 149-160.

7 V. Giacché, *L’economia e la proprietà. Stato e mercato nella Cina contemporanea*, in P. Ciofi (a cura di), *Più vicina. La Cina del XXI secolo*, Roma, 2020, pp. 11-71.

8 A. Gabriele, *Enterprises, Industry and Innovation in the People’s Republic of China*, cit.; di qualche anno precedente, occorre menzionare quantomeno, per la sua rilevanza nel dibattito sulla natura del sistema cinese, lo studio di G. Arrighi, *Adam Smith a Pechino. Genealogie del ventesimo secolo*, Milano, 2008.

interna un'egemonia strategica pianificatoria del pubblico e nella proiezione esterna di avere disputato l'egemonia degli organi stessi della governance economica internazionale, di avere in pochi anni reso contendibile il controllo di quelle "stanze dei bottoni" del potere commerciale transfrontaliero che apparivano costruite su misura per gli interessi atlantici. Vedremo ora se la Presidenza Biden saprà rilanciare la sfida, a seguito di un'amministrazione Trump che, sentendosi accerchiata e impotente in questi contesti, è giunta al paradosso di boicottarli attivamente, rendendo palese il vacillare e lo spostarsi dell'asse del potere (politico, economico, militare, ecc.) agli occhi di un mondo oggettivamente sempre più multipolare.

Ma dall'economia riveniamo ora al diritto, dove si riscontrano rimarchevoli parallelismi con quanto si è appena osservato. La Cina, che già si era familiarizzata con la famiglia romanistica prima della presa del potere dei comunisti, ha senz'altro trovato in essa strumenti più adattabili al proprio contesto sociale e politico rispetto alla *common law*, intanto per la mancanza *in loco* di un materiale casistico-giurisprudenziale stratificatosi nel corso dei secoli a innervarne la superficie, ma anche perché il ruolo fondamentale creativo dei giudici, a livello diffuso, non avrebbe soddisfatto le aspettative politiche di modernizzazione rapida e generalizzata del diritto al fine di accompagnare le diverse fasi accelerate dello sviluppo economico e sociale del Paese, conformemente ai piani adottati a livello centrale. Pertanto, la recezione di modelli occidentali, essenzialmente romanistici, vi è stata in misura massiccia, ma senza pretese di annichilimento della tradizione filosofica cinese e, comunque, soltanto nella misura in cui essi rispondessero agli obiettivi di modernizzazione economica e sociale fissati dal decisore politico. Dunque, un'apertura al diritto occidentale indispensabile per realizzare un'apertura a quell'economia di mercato che è oggettivamente un portato storico della civiltà occidentale. Ma senza accoglierne l'assetto dei rapporti sociali fondato sul predominio della classe dei proprietari dei mezzi di produzione su quella dei produttori, senza tantomeno accogliere l'idea di un mercato autoregolantesi, bensì facendo di un mercato in-

dirizzato e programmato, con il settore pubblico egemone, uno strumento per uno sviluppo accelerato delle forze produttive. Ecco, se dunque lo strumento, importato, del mercato è stato piegato alla realizzazione di finalità estranee al paradigma capitalistico occidentale, una domanda centrale che mi sembra si ponga con riferimento agli strumenti giuridici parimenti importati è: quanto anch'essi sono funzionali a obiettivi diversi da quelli che realizzano nelle società occidentali? Quanto quindi l'applicazione di disposizioni pure a volte letteralmente molto simili a quelle dei nostri codici può in concreto dare luogo a norme operative anche molto differenti?

Naturalmente, sono domande a cui non può essere data una risposta affrettata categorica e generale, bensì da verificarsi con riferimento a ogni branca del diritto e a ogni istituto giuridico, con la necessità di non fermarsi alla superficie delle declamazioni scritte, ma approfondendone la concreta applicazione nei tribunali, nelle prassi amministrative e nell'agire degli attori economici. Beninteso, nulla di nuovo per il giuscomparatista, tanto più quando gli studi portano su trapianti giuridici tra civiltà tra loro profondamente diverse. È per esempio intuitivo che la scelta, eminentemente politica, della Turchia di Atatürk di rifarsi al modello codicistico svizzero non abbia, per forza di cose, dato luogo a un diritto effettivamente applicato in Turchia sovrapponibile con quello svizzero. Idem e tanto più può dirsi dell'importazione di modelli occidentali in Giappone. Ad arricchire il quadro, con riferimento allo studio del diritto cinese, è pertanto non solo il trapianto di modelli e formule occidentali in una società diversa, ma anche il loro filtraggio attraverso un decisore politico che non persegue, a differenza della Turchia di Atatürk o del Giappone di fine '800, un mero intento di modernizzazione capitalistica di una società arcaica, bensì si serve selettivamente di alcuni costrutti, per quel che qui ci interessa giuridici, della civiltà occidentale, a lungo egemone sul mondo, al fine di formare, disponendoli in un ordine differente, alcuni dei tasselli di una diversa egemonia globale, in una qualche misura improntata all'afflato egualitario e umanistico del marxismo, cercando di abbandonare certi aspetti che non hanno funzionato della tradizione del socialismo rea-

le: la pianificazione centralizzata dell'economia rigidissima e inflessibile, con un'irragionevole compressione dell'iniziativa locale e individuale, e un autoritarismo degli apparati di partito a ogni livello, che si rivelavano eccessivi e sgraditi al sentimento popolare non appena le società cominciarono a farsi più complesse, articolate e benestanti. Penso che tutti tali aspetti debbano essere studiati senza preconcetti eurocentrici, senza negare ipocritamente la permanenza di alcuni chiaroscuri nell'assetto dei diritti fondamentali della Cina di oggi, ma senza neanche prescindere dalle pressioni e dalle ingerenze ciclicamente ricorrenti delle potenze ex-coloniali (ricordiamo che ancora fino al 1997 Hong Kong era soggetta a una Corona!). Su tutti questi temi profitteremo, ne sono convinto, con giovamento, delle riflessioni di Maria Francesca Staiano, dal cui titolo già traspare l'idea evocativa di una « comunità di destino condiviso per l'Umanità », a fondare un umanesimo giuridico cinese.

Con questi termini un pilastro della scuola giuscomparativa maceratese, il Professor Luigi Moccia, riassume nel 2009 i principali aspetti della modernizzazione in atto del diritto cinese:

- ricezione selettiva e, in definitiva, manipolativa di modelli, istituti e regole di provenienza occidentale, a fini di adeguamento secondo il principio del rispetto delle caratteristiche cinesi, senza che ne sia quindi agevole, anzi risultandone dubbia una misurazione-attribuzione in termini di appartenenza al modello, rispettivamente, di civil law o common law.
- professionalizzazione giuridica, al livello dell'apparato giudiziario, insieme con la diffusione di uffici e studi legali nel paese, in parallelo con la crescita dell'offerta di istruzione universitaria in campo giuridico;
- tendenziale sviluppo di una relativa autonomia del diritto come campo disciplinare di studi, cui tende pure ad associarsi una più diffusa coscienza dei diritti, insieme con l'idea del ruolo affidato alle leggi nel processo di modernizzazione del paese, non più solo di mezzo, come sistema delle leggi, per esigenze di organizzazione di poteri e funzioni statuali, ma anche di fine, come conformità alle leggi, per esigenze di tutela di interessi e diritti dei singoli (privati);
- di conseguenza, tendenziale sviluppo della (di una) nozione di Stato di diritto, la cui enunciazione di principio, avvenuta dapprima in sede politica, ha poi trovato accoglienza anche in forma di emendamento al testo della vigente Costituzione cinese.⁹

9 L. Moccia, *Il diritto in Cina: tra ritualismo e modernizzazione*, Torino, 2009, pp. 250-251

Mi sembra che gli sviluppi più recenti, in particolare l'emendamento alla Costituzione del 2018 e il nuovo Codice civile cinese del 2020, non facciano che confermare la lungimiranza di quest'analisi delle linee di tendenza, a cui se ne sono nel frattempo in qualche misura aggiunte di nuove, nella prospettiva di uno Stato che, intensificando i propri rapporti commerciali e politici con Paesi in via di sviluppo, potrebbe a sua volta iniziare a presentarsi, in primo luogo per essi, anche come modello giuridico da imitare. Lungimirante appare dunque, già a monte, anche la scelta di qualche anno fa del Professor Moccia di considerare il Paese del dragone come uno dei modelli fondamentali del mondo, dinamico e dialogante con gli altri, un modello a cui fare costante e imprescindibile riferimento nelle comparazioni giuridiche. È questa una valutazione che può altresì estendersi alle microcomparazioni di istituti, per una cui esauriente disamina non è più necessariamente sufficiente limitarsi agli ordinamenti a noi più vicini. Il crescente peso geopolitico della Cina in un mondo tornato multipolare e la frequenza degli scambi commerciali, che richiedono anche alle imprese italiane di dotarsi di una certa conoscenza di quell'ordinamento giuridico con cui si trovano costantemente ad avere a che fare, forniscono peraltro rilevanti giustificazioni pratiche perché la comunità dei comparatisti nel suo insieme si cimenti sempre più nell'affascinante sfida intellettuale del diritto cinese.

Per fare un esempio, proprio di recente, passando in rassegna diversi sistemi giuridici per ricostruirne il regime delle sopravvenienze contrattuali in vista di uno studio su tale tema, ho deciso d'includere nella ricerca anche la Cina. Ci sono volute non poche letture per acquisire in una minima misura la prospettiva politica e culturale di tale ordinamento e provare a entrare nella logica del sistema, ma esse mi sono parse abbondantemente ripagate dal fascino di scoprire in concreto come elementi noti delle famiglie della tradizione giuridica occidentale e della *lex mercatoria* transnazionale vi si ritrovino sapientemente combinati, in maniera originale, tra loro e con elementi di tutt'altra cultura giuridica, sussunti alla diret-

tiva politica di impronta socialista, dando luogo a un ibrido che, lungi dal diventare un “minestrone” disomogeneo, sa prendere il meglio di diverse tradizioni e visioni del diritto cooptandole nel quadro di una visione organica di umanesimo socialista. Ciò in un affinarsi tecnico delle disposizioni nel corso del tempo, da un testo all’altro, con una crescente precisione e pregnanza, fino alla recente codificazione civile, giovandosi tanto di studi comparativi quanto dell’esperienza concreta dei tribunali. Così, per rimanere all’esempio delle sopravvenienze contrattuali, la soluzione originale cinese è ora una sintesi tecnicamente matura, in cui i suggerimenti della *civil law* e della *common law*, già filtrati attraverso la *lex mercatoria*, si compenetrano con l’idea socialista di giustizia del caso concreto; una sintesi che, alla prova della crisi pandemica, ha mostrato l’opportuna adattabilità. Si combinano in essa diritto codificato (solo nel 2020 si è realizzata l’ascesa dell’*hardship* al rango di norma legislativa, residuale rispetto al più consolidato istituto della *force majeure*) e norme di autoregolamentazione delle autorità giudiziarie scaturite dalle difficoltà effettivamente incontrate nei tribunali dirimendo le controversie, il tutto cementato da un certo accento d’impronta socialista sulla giustizia del caso concreto e sulla protezione della parte socialmente più debole. La soluzione cinese in tema di sopravvenienze, che pochi decenni fa era commentata dagli osservatori come gravemente carente¹⁰, si presenta così ormai come un valido concorrente rispetto ai modelli occidentali più avanzati, giungendo a simili soluzioni operative, ed evita le strettoie in cui si trova la cultura giuridica di *common law* di fronte all’eccessiva onerosità sopravvenuta, pur prendendo in prestito spunti concettuali (in particolare, l’idea della *frustration of purpose*) anche da questa cultura. Simili stimoli mi ha procurato, per un’altra ricerca, avere avuto occasione di studiare qualcosa sui sistemi di appartenenza in Cina¹¹,

materia in cui l’impronta socialista appare più marcata e il legislatore cerca di districarsi tra la necessità di porre fine a strettoie burocratiche utili solo agli speculatori – con il settore del mattone in cui gli interessi speculativi sono problematicamente pesanti, avendo ingenerato una pericolosa bolla immobiliare ormai sul punto di esplodere – e la volontà di mantenere comunque un predominio pubblico sui suoli, nel nome dell’interesse generale¹². Si realizza così un sistema dei diritti reali piuttosto diverso dal nostro, in cui l’equilibrio è teoricamente più spostato sull’interesse della collettività, ma in cui incertezze politiche e normative e carenze di vigilanza hanno contribuito a lasciare ampi (eccessivi) margini di manovra agli interessi speculativi, pur avendo il legislatore cinese, pare, fatto finalmente proprio l’intento di garantire una più sicura e limpida titolarità e trasmissione delle situazioni di appartenenza. La vicenda della bolla immobiliare aiuta peraltro a comprendere il senso delle più recenti scelte generali del decisore politico cinese, di rafforzare l’indirizzo pubblico nei settori strategici dell’economia, avendo preso atto che, dove esso viene meno, si produce una pericolosa anarchia in cui navigano imprese dalle attitudini poco trasparenti e autorità locali poco avvedute. Allo stesso modo, penso che l’approfondimento dei più vari settori del diritto cinese possa parimenti sollecitare nello studioso interrogativi non superficiali, contribuendo anche a un’utile relativizzazione critica delle soluzioni giuridiche occidentali.

In definitiva, prima di lasciare la parola ai nostri graditi ospiti, che tratteranno del diritto cinese con ben più sostanziosa cognizione di causa, ho cercato in questa introduzione di evidenziare come il diritto comparato sia tra le discipline giuridiche più profondamente implicate dall’ascesa del Paese del drago. Del resto, i bisogni degli ambienti economici e politici di capire meglio il mondo cinese e di interagirvi potrebbero a loro volta dare luogo

10 L. Ross, *Force Majeure and Related Doctrines of Excuse in Contract Law of the People’s Republic of China*, in “Journal of Chinese Law”, n. 1, 1991, pp. 89-91.

11 S. Zolea, *Esplorazione spaziale e nuove forme di appartenenza: spunti comparativi*, in “The Cardozo Electronic

Law Bulletin”, vol. 26, issue 1, 2020.

12 V. S. Qiao, F. K. Upham, *China’s changing property law landscape*, in M. Graziadei, L. Smith (a cura di), *Comparative Property Law: Global Perspectives*, Cheltenham (UK), Northampton (USA), 2017, pp. 311 ss.

a un ulteriore impulso agli studi comparativi. Pertanto, il diritto comparato potrà uscire da questa sfida intellettualmente arricchito, come già lo è stato via via con l'ampliamento del proprio oggetto di analisi, dapprima alla *common law*, poi ai diritti socialisti, poi ai diritti dei nuovi Paesi emergenti dalla decolonizzazione. L'ingresso della Cina tra i temi prioritari di ricerca potrà pure contribuire a rinnovare il metodo e a indebolire l'eurocentrismo talvolta ancora dominante nei nostri studi comparativi, adeguando gli stessi alla realtà di un mondo multipolare, per orientarsi nel cui dialogo giuridico non può più bastare la conoscenza dei codici continentali integrata da qualche infarinatura di *common law*. Ancora, oltre al prezioso stimolo intellettuale volto a una migliore conoscenza della varietà delle culture umane, oltre alle già menzionate ricadute pratiche legate agli scambi commerciali e politici, il diritto comparato costituisce una base imprescindibile per reinterpretare, riformare e ripensare il proprio sistema nazionale. Tenendo naturalmente ferme quelle peculiarità della cultura occidentale e della cultura nazionale che formano la nostra identità anche giuridica, a partire dalla visione dei diritti fondamentali, improntando la Costituzione e l'ordinamento italiano nel suo insieme, d'altro canto non si può sottacere che già da molto prima della crisi del Covid il paradigma economico-giuridico dominante, d'ispirazione neoliberista, aveva mostrato tutti i suoi limiti, rigettando le classi popolari, e tra loro soprattutto i più giovani, nella precarietà e nell'incertezza lavorative ed esistenziali, comprimendone la capacità d'acquisto e sovvertendo, nei fatti, proprio il disegno costituzionale di un impegno attivo della cosa pubblica per un progetto di crescita materiale e spirituale del Paese nel segno della solidarietà. A distanza di decenni dalle promesse che liberalizzazioni, privatizzazioni e dismissione dello Stato interventista e programmatore e del *welfare state* avrebbero portato un benessere senza limiti alla società, forse è ora arrivato il momento di interrogarsi su quanto di quel benessere promesso sia effettivamente sopraggiunto e nelle mani

di chi sia e di chi non sia finito; e su quanto l'Italia abbia perso in termini di capacità produttiva e di potenzialità economiche rispetto ai tempi, in fondo non lontani, in cui anche qui si praticava un'economia mista pubblico-privata, con la grande impresa pubblica a sopperire alla frammentazione e all'attitudine dinastica delle imprese private, di per sé poco inclini a investire e votate a massimizzare il profitto nel breve periodo. In questa prospettiva, se la Cina sembra efficacemente capace, da decenni, di giovare selettivamente delle dottrine economiche e giuridiche della civiltà occidentale per riorientare i propri assetti verso gli obiettivi politici voluti, spingendosi all'avanguardia nell'innovazione scientifico-tecnologica, forse sta ora anche a noi valutare se qualcosa in quel modello economico-giuridico ci possa essere di utile e d'ispirazione, se sia quindi possibile trarne degli spunti per attuare al meglio il nostro disegno socio-economico costituzionale, per tornare a crescere e tornare a redistribuire.

Sirio Zolea è assegnista di ricerca presso l'Università di Macerata e professore a contratto presso l'Università di Teramo, di Diritto Privato Comparato. È abilitato alle funzioni di professore associato per il medesimo settore scientifico disciplinare. È attualmente enseignant-chercheur visiteur presso la Faculté libre de droit, d'économie et de gestion di Parigi. Ha pubblicato nel 2020 la monografia Il diritto di superficie nei sistemi delle regole di appartenenza: uno studio comparativo. Si occupa soprattutto di diritti reali, diritto dello spazio extraatmosferico, giustizia predittiva e diritto dell'obsolescenza programmata.

s.zolea@unimc.it